
	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	


DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26 D. lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

Organizzazione	Attività svolta	Nome Cognome	Qualifica
ASP - Centro Servizi alla Persona	<i>Appaltante</i>	<i>Stefano Triches</i>	Datore di Lavoro
		<i>Graziella Fantin</i>	RSPP
		<i>Enrico Leprotti</i>	RLS
Ditta:	APPALTO Affidamento <i>del servizio di Lavanolo,</i> <i>della biancheria piana,</i> <i>delle divise del personale e</i> <i>del servizio di lavanderia</i> <i>del vestiario degli ospiti e</i> <i>materasseria</i> <i>a favore della casa</i> <i>residenza per anziani e</i> <i>centro diurno di ASP</i> CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA.		Datore di Lavoro
			RSPP
			RLS




Redatto - RSPP Consulente esterno Graziella Fantin	Approvato DIRETTORE Stefano Triches
---	--

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

INDICE

1 INFORMAZIONI GENERALI	3
1.1 ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA ESECUTRICE DELL'APPALTO	3
1.2 AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO:	4
1.3 LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE O LAVORATORE AUTONOMO IN OGGETTO:	4
2 RISCHI INTERFERENZIALI INDOTTI DALLE ATTIVITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE: PROCEDURE, OBBLIGHI E NOTE	5
2.1 VIABILITÀ E OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI	5
2.2 APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA	7
2.3 CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO	9
2.4 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE (POLVERI, VAPORI, FIBRE ECC.)	10
2.5 MACCHINE, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA	10
2.6 LAVORI IN ALTEZZA	12
2.7 INCENDIO ED ESPLOSIONE	12
2.8 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI	13
2.9 SEGNALETICA DI SICUREZZA	13
2.10 FORMAZIONE LAVORATORI	13
2.11 RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI	13
2.12 AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI	14
3 INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI RISCHI DA INTERFERENZA E VALUTAZIONE	15
3.1 POSSIBILE PRESENZA DI SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO O IN PROSSIMITÀ DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO	15
3.2 TIPOLOGIA DI RISCHI DA INTERFERENZE ULTERIORI	15
3.3 METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	16
3.4 GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E DEFINIZIONE DELLE MISURE CONSEGUENTI	18
4 STIMA COSTI SICUREZZA	23

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA ESECUTRICE DELL'APPALTO


L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, ricondizionamento e logistica della biancheria piana, biancheria confezionata (divise da lavoro), guanciali con annessi trasporto, ritiro e distribuzione (movimentazioni interne ed esterne), a favore degli Ospiti della Casa di Residenza per Anziani e del Centro Diurno di ASP Centro Servizi alla Persona.

La CRA di ASP è dotata di 65 posti letto, di cui 45 compongono il Nucleo AIA (Alta Intensità Assistenziale) e 20 il Nucleo Speciale Demenza; il Centro Diurno ospita 20 utenti.

Il personale che svolge la propria funzione nei centri suddetti e che, con diversi profili professionali, è dotato di divisa è indicativamente di 70 unità.

I servizi dovranno essere espletati secondo le modalità definite nel presente capitolato e, nel dettaglio, sono i seguenti, salvo diverso accordo tra le parti:

- a) la fornitura a noleggio ed il lavaggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dalla biancheria piana di corredo dei letti (lenzuola, federe, traverse, copriletti, coperte, paracolpi ecc.) e di altri capi di biancheria non direttamente connessi con la vestizione del letto (asciugamani) per gli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali, per tutti gli usi e le necessita dell'ASP contraente comprese le scorte e le dotazioni iniziali di biancheria;
- b) la fornitura a noleggio ed il lavaggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dalle divise da lavoro;
- c) noleggio di guanciali e relative cover;
- d) la sostituzione e/o reintegro di ogni capo noleggiato che risulti deteriorato per l'uso e/o le modalità di lavaggio o comunque non più ritenuto utilizzabile per la perdita delle proprie caratteristiche;
- e) la fornitura dei sacchi, differenziati per codice colore, per la raccolta della biancheria e materasseria (Il termine materasseria deve intendersi, nel contesto del presente documento, riferito ai materassi di proprietà di ASP da sottoporre a lavaggio a cura dell'Operatore Economico Appaltatore, ai guanciali oggetto di noleggio e da sottoporre a lavaggio) sporca, inclusi i sacchi idrosolubili e i sacchi di colore rosso atti a contenerli per la raccolta di biancheria le cui caratteristiche di rischio infettivo ne controindichino la manipolazione successiva alla raccolta;
- f) la fornitura di tutta l'attrezzatura necessaria per l'ottimale espletamento del servizio quali i carrelli per trasporto biancheria, carrelli di reparto, carrelli armadio, carrelli portasacchi ecc.;
- g) il ricondizionamento (lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura, confezionamento, ecc.) della biancheria piana (compresi i paracolpi laterali) e della biancheria confezionata (divise) di cui ai punti precedenti;
- h) la movimentazione interna di tutti gli articoli con raccolta dello sporco e distribuzione del pulito da tutti i punti espressamente individuati dall'ASP;
- i) il servizio di logistica a supporto del guardaroba ASP, da garantire per 4 ore giornaliere dal lunedì

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

al sabato come meglio specificato nel relativo articolo del presente Capitolato;

- j) la movimentazione esterna di tutti gli articoli sia “da” e “per” lo stabilimento di lavanderia, sia “da” e “per” i vari locali dell’ASP contraente con propri e idonei mezzi di trasporto, propri dipendenti e gestione a proprio rischio, con l’osservanza di ogni precauzione dal punto di vista igienico sanitario;
- k) la costituzione delle dotazioni iniziali di biancheria ed il mantenimento costante delle scorte di nucleo e di guardaroba;
- l) pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto e di tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio;
- m) il servizio di lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura e trasporto:
quadrimestrale dei tendaggi di ASP;
indumenti, maglieria, abiti, ecc. degli Ospiti;
- n) allestimento di un sistema informatizzato dedicato all’espletamento del servizio che garantisca la possibilità di accesso diretto agli operatori, individuati dall’ASP, per un monitoraggio ed un controllo costante del servizio;
- o) la fornitura di report riportanti la movimentazione degli articoli in uso ed eventuali altri dati inerenti al servizio richiesti dall’ASP;
- p) ulteriori servizi compresi nell’appalto:
fornitura delle etichette termiche plastificate scrivibili (stampante apposita) o altro strumento di identificazione da imprimere sugli indumenti degli ospiti;
etichettatura divise del personale per nuova assegnazione o reintegro (casacche, pantaloni, camici).

Gli articoli a noleggio non devono presentare marca, loghi o testi identificativi del Fornitore esternamente visibili.

1.2 AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL’APPALTO:


L’elenco delle strutture interessate dall’appalto è quello desunto dalle indicazioni contenute nel capo precedente 1.1. e precisamente: Casa Residenza e Centro Diurno.

La CRA di ASP è dotata di 65 posti letto, di cui 45 compongono il Nucleo AIA (Alta Intensità Assistenziale) e 20 il Nucleo Speciale Demenza; il Centro Diurno ospita 20 utenti.

Il personale che svolge la propria funzione nei centri suddetti e che, con diversi profili professionali, è dotato di divisa è indicativamente di 70 unità.

1.3 LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA APPALTATRICE O LAVORATORE AUTONOMO IN OGGETTO:

I locali eventualmente assegnati alle ditte esecutrici nelle diverse strutture sono indicati nel capitolato d’oneri.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

2 RISCHI INTERFERENZIALI INDOTTI DALLE ATTIVITA' DELLA DITTA APPALTATRICE: PROCEDURE, OBBLIGHI E NOTE

Di seguito vengono presi in considerazione i potenziali rischi interferenziali che possono essere introdotti dalle Ditte esecutrici dell'appalto all'interno delle strutture sopra indicate, per le attività richieste e oggetto di Appalto.

Per ogni potenziale rischio individuato vengono riportate le procedure da attuare e gli obblighi che la Ditta Appaltatrice deve rispettare.

2.1 VIABILITA E OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI

- VIABILITA'
- gli automezzi utilizzati accedere all'area di sosta devono rispettare le indicazioni aziendali in merito alla viabilità e via di accesso e parcheggio;
- procedere nell'area a passo d'uomo seguendo la segnaletica;
- Alla circolazione veicolare interna si applicano le norme del codice della strada e deve essere rispettata la segnaletica sia verticale che orizzontale
- CARICO/ SCARICO
- il mezzo, se utilizzato per scarico di materiali, deve impegnare le aree di carico/scarico merci solo quando non sono utilizzate da altri soggetti;
- prima di procedere allo scarico/carico verificare che il mezzo sia stato assicurato per evitare spostamenti intempestivi (motore spento, freno a mano e marcia inserita);
- prima di movimentare i carichi verificare il buon posizionamento delle merci sui mezzi utilizzati per lo scarico al fine di evitare cadute e/o scivolamenti;
- se l'attività di carico/scarico è eseguita dall'Appaltatore questo deve movimentare il materiale con mezzi propri ed adeguati, atti ad effettuare le manovre in sicurezza, senza provocare danni a persone o a cose;
- all'operatore dell'azienda appaltatrice è vietato sostare nei pressi delle zone operative dei carrelli elevatori e al di sotto dei carichi sospesi;
- nelle operazioni di manovra degli automezzi e in caso di limitata visibilità, deve essere presente una persona a terra per fornire indicazioni all'autista;
- agli autisti è assolutamente vietato accedere all'interno delle strutture aziendali se non espressamente previsto dal contratto.
- Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico da parte dell'Assuntore.


Situazioni di rischio lesioni

- Carico in equilibrio instabile - Carico pesante - Carico difficile da maneggiare

Azioni correttive

Informazione e formazione sulla natura dei rischi e sulla corretta esecuzione della M.M.C.

Verificare che, il peso del carico sia inferiore ai 25 Kg. (per le donne in età compresa fra 18 e 45

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

anni 20 Kg.)₂

Evitare movimenti bruschi del corpo.

Verificare che la pavimentazione sia uniforme e non scivolosa.

Verificare che la struttura esterna e/o la consistenza del carico non comporti lesioni alle mani o al corpo.

Rischi Meccanici:

- Caduta del carico - Contusioni, urti contro sporgenze

Azioni correttive

Verificare l'equilibrio del carico e che il contenuto non rischi di spostarsi durante la movimentazione.


Evitare movimentazioni con il corpo in posizione instabile.

Predisporre l'area di lavoro eliminando ingombri e sporgenze.

DPI: scarpe antinfortunistiche EN 345 S2-S3; guanti EN 388.

- MOVIMENTAZIONE INTERNA E ACCATASTAMENTO MATERIALI

- la eventuale movimentazione interna dei materiali e/o apparecchiature ad opera degli operatori della Ditta Appaltatrice deve avvenire seguendo i percorsi prestabiliti. la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'Assuntore;
- il materiale e le attrezzature vanno sistemati nei carrelli e/o mezzi trasporto in modo da escludere qualsiasi rischio di caduta e/o scivolamento e in modo tale da non sporgere dalla sagoma del carrello per non creare situazioni di pericolo a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati e non, a dipendenti di altre ditte o a lavoratori autonomi;
- la velocità di spostamento deve essere adeguata ai possibili rischi legati anche dalla natura e dallo stato di conservazione delle pavimentazioni;
- usare la massima prudenza per non creare danni a personale dell'azienda ospedaliera, a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati o non, a dipendenti di altre ditte o lavoratori autonomi;
- speciale attenzione va tenuta negli incroci dei corridoi e in corrispondenza delle porte di uscita dai locali;
- non lasciare mai materiale e/o oggetti che possano creare ostacoli nelle vie di transito;
- prestare particolare attenzione nei luoghi con spazio ridotto o disagiati al fine di evitare urti che potrebbero comportare infortuni e lesioni a chi svolge l'attività ed a terzi;
- prestare attenzione agli spigoli degli arredi, ed eventuali finestre e/o porte di arredi aperti;
- nel caso di sosta posizionare il mezzo di trasporto o il materiale in modo che non risulti di intralcio o di ostacolo per le persone o altri mezzi di trasporto;
- negli ingressi e uscite da qualsiasi locale, nell'uscire dagli ascensori o dai montacarichi occorre che per primo esca l'operatore e in un secondo momento, verificata l'assenza di transito di persone o di altri mezzi di trasporto, il mezzo trasportato;

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

- nella movimentazione dei carichi e delle macchine assicurarsi di avere sempre una idonea visibilità;
- l'uso degli impianti di sollevamento deve essere autorizzato dagli addetti della sicurezza interna e utilizzato rispettando le caratteristiche degli stessi.

Rischi Meccanici (accatastamento):

- Caduta masse – Urti – Inciampi - Schiacciamenti

Azioni correttive

Accatastamento stabile in altezza ridotta di materiali ed attrezzature.

Impilamento delle sole merci di cui: forma, caratteristiche di resistenza e peso dei contenitori lo permettano.

Osservare eventuali indicazioni riportate sugli imballi.

Utilizzo di bancali in buono stato e di idonea portata.

Utilizzare i **DPI** a disposizione: guanti e scarpe antinfortunistiche

Non ingombrare le uscite d'emergenza, i passaggi, i dispositivi antincendio e gli interruttori elettrici e di controllo.


Affiggere segnaletica specifica al materiale riposto (infiammabile, irritante, tossico, ecc.).

2.2 APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

L'impianto elettrico all'interno degli ambienti della Committenza è a norma, con idonei sezionamenti delle linee e sottoposto a regolare manutenzione e verifica degli impianti compresi i gruppi elettrogeno. I quadri elettrici sono mantenuti chiusi e pertanto per poter accedere ai locali tecnici è necessario rivolgersi al personale tecnico interno alla Committenza della per le indicazioni del caso-.


Nel caso sia necessario usufruire della rete elettrica della Committenza, prendere preventivamente accordi con il personale tecnico interno alla Committenza della per le indicazioni del caso:

- Prima di iniziare i lavori/opere e assolutamente necessario chiedere al personale della ditta affidataria, titolare del contratto di gestione degli aspetti tecnici, i punti di allacciamento.
- Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente; Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti "sicuri" possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere la garanzia del costruttore.
- Evitare di intervenire su impianti sotto tensione; non si devono usare delle prese volanti e multiple; se le prolunghe sono su avvolgi cavo si devono srotolare completamente prima dell'uso (il cavo delle prolunghe dovrà avere il corretto dimensionamento in funzione della potenza richiesta).

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

- Non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto elettrico.
- L'esecuzione dei lavori deve avvenire secondo le norme della buona tecnica e a cura di personale qualificato
- Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allacciamento.
- L'azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose,
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, in modo che corrano per terra lungo i percorsi il più vicino possibile alle pareti per ridurre i rischi di inciampo o che possano comunque essere danneggiati.
- È vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda (l'uso di cavi deteriorati è tassativamente vietato);
- L'azienda esterna deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
- È vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;
- È vietato utilizzare, nei lavori, in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
- Verificare sempre l'integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine e utensili.
- Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi, nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di aver disinserito la spina di alimentazione elettrica;
- Durante le interruzioni di lavoro dovrà essere tolta l'alimentazione elettrica alle apparecchiature elettriche;

La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell'alimentazione elettrica degli impianti, che alimentano i locali oggetto degli interventi, dovrà essere eseguito di regola da personale della ditta affidataria, titolare del contratto di gestione degli aspetti tecnici e comunque con l'assistenza e la consultazione del personale tecnico interno alla Committenza.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è possibile che nelle zone interessate dai lavori possano esserci conduttori in tensione, conseguentemente i tecnici dell'Assuntore dovranno sempre porre particolare attenzione, rivolgendosi sempre al personale tecnico interno alla Committenza della per le indicazioni del caso.

2.3 CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO

RUMORE

Stante l'inserimento dell'area di lavoro all'interno di strutture sanitarie, l'Appaltatore ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori.

Nel caso di lavorazioni rumorose la Ditta incaricata dei lavori dovrà circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione del rumore nei locali utilizzati per attività sanitarie.

Ai sensi degli artt. 181 e 190 D.L.vo 81/08 è obbligatorio quantificare la effettiva esposizione degli addetti esposti a rumore, misurando la potenza sonora emessa dalle attrezzature correlandola agli effettivi tempi di utilizzo delle stesse.

In base ai risultati rilevati l'azienda dovrà attuare adempimenti previsti dalla Normativa in materia di:

informazione sul rischio rumore agli addetti riduzione dell'esposizione al rumore quando è tecnicamente possibile;


utilizzo dei mezzi di protezione personale dell'udito (cuffie, inserti auricolari);

controllo sanitario.

VIBRAZIONI

Le vibrazioni sono regolamentate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 199-205) e sono differenziate in funzione della frequenza, della lunghezza d'onda, dell'ampiezza, della velocità e dell'accelerazione. Gli effetti nocivi interessano nella maggior parte dei casi le ossa e le articolazioni della mano, del polso, del gomito e sono anche facilmente riscontrabili affaticamento psicofisico e problemi di circolazione.

Ai sensi dell'art. 181 e 202 del D.L.vo 81/08 il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare l'esposizione alle vibrazioni, avvalendosi anche di dati provenienti da banche dati nazionali e regionali e delle informazioni fornite in merito dai produttori di attrezzature. Si ritiene di ricordare alle Ditte Appaltatrici, in merito allo specifico rischio, che la prevenzione deve essere fondata su provvedimenti di tipo tecnico (tendere a diminuire la formazione di vibrazione da parte di

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

macchine e attrezzi e successivamente limitare la propagazione diretta e indiretta sull'individuo utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale), di tipo organizzativo (è opportuno introdurre turni di lavoro, avvicendamenti, ecc.) e di tipo medico con visite preventive (in quanto è indispensabile una selezione professionale) e visite periodiche (per verificare l'idoneità lavorativa specifica).

2.4 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE (POLVERI, VAPORI, FIBRE ECC.)

L'Assuntore è obbligato al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di polveri, vapori, fibre ecc.

Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, la Ditta incaricata dei lavori dovrà operare con la massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi per il contenimento delle polveri. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

La ditta si impegna a sostituire i prodotti o le lavorazioni che producono emissioni o ad utilizzare macchine a circuito chiuso; diversamente provvede ad installare idonei dispositivi di ritenuta o di estrazione collocati vicino alla fonte di pericolo, ad isolare i possibili punti di emissione, a dotare gli addetti di idonei DPI delle vie respiratorie da conservarsi in luogo adatto, noto e facilmente accessibile. La ditta si impegna a predisporre idonei sistemi di captazione, aspirazione localizzata e ventilazione generale per impedire l'accumulo di gas, vapori e polveri pericolose nei locali messi a disposizione, in cui si effettuano operazioni con tali sostanze. La ditta deve valutare anche la possibilità di un monitoraggio ambientale.


Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

2.5 MACCHINE, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA

Le macchine e le apparecchiature utilizzate dagli operatori della Ditta devono:

- assicurare i requisiti di sicurezza così come definito dalla norma art. 70 commi 1, 2, 3 D. L. 81/08
- essere certificate sulla base della vigente normativa
- essere valutati i rischi derivanti dall'utilizzo;
- essere periodicamente revisionate e sottoposte a manutenzioni al fine di evitare infortuni di natura meccanica o elettrica o altra natura agli operatori o a terzi.

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui all'intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall'Appaltatore: è fatto assoluto divieto al personale dell'Appaltatore di usare attrezzature di proprietà della Committenza o di altre Ditte terze presenti, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriali all'appaltatore o ai suoi dipendenti. In via del tutto eccezionale debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

concordate preventivamente dal RUP, qualsiasi concessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature e/o altro eventualmente ceduto, i lavoratori dell'Appaltatore devono attenersi ai disposti dell'art. 20 del D.L.vo 81/2008, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.

In caso di lavori eseguiti in aree definibili a maggiore rischio(degenze), il materiale utilizzato deve essere quello strettamente necessario all'attività che si deve svolgere e sotto il controllo diretto dell'operatore e sempre custodito

CONSERVAZIONE IN BUONO STATO DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA SULLE MACCHINE

Gli artt. 70 e 71 e l'allegato VI punto 1.1 D.L.vo 81/08 prevedono che il datore di lavoro metta a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute, adeguate al lavoro da svolgere ed inoltre devono essere installate, disposte ed usate in modo da ridurre i rischi per i lavoratori e per altre persone.


Occorre pertanto che:

- i carter e le schermature delle macchine (sugli organi di moto, cinghie, pulegge ecc) non siano rimossi e siano mantenuti in buono stato;
- i dispositivi di sicurezza previsti dai costruttori delle macchine siano tenuti in buono stato di efficienza, riparati immediatamente qualora si siano danneggiati durante il lavoro e mai manomessi (*es: motorstop bloccati in posizione di consenso che vanifica la funzione di sicurezza*);

Regole generali per un utilizzo sicuro delle attrezzature

Verificare il buono stato delle attrezzature e rispettare le indicazioni di sicurezza del costruttore, riportate dal manuale d'uso e manutenzione delle macchine. In particolare:

- Verificare l'integrità strutturale dei ripari delle zone di taglio, delle parti ustionanti e delle altre parti in movimento.
- Controllare il buon funzionamento del dispositivo di azionamento a pressione mantenuta, se esistente su quella macchina, e di tutti gli altri dispositivi di sicurezza.
- È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione ed è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell'attrezzo.
- Segnalare ogni malfunzionamento o anomalia al responsabile per i necessari interventi manutentivi
- Verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di olio lubrificante e di carburante a motore freddo e lontani da fiamme libere o altre fonti di innesco
- Per tutte le macchine, è necessaria una accurata formazione / addestramento dell'operatore.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

2.6 LAVORI IN ALTEZZA

Se il servizio è previsto debba svolgersi in prossimità di aree di lavoro dove sono in corso attività su scale doppie e/o sgabelli e/o piattaforme aeree o comunque dove si svolgono attività in cui vi sia il rischio di caduta di oggetti e persone, la zona di lavoro dovrà risultare separata dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite transenne e segnaletica di sicurezza al fine di non recare danni a persone sottostanti.

Qualora si debbano effettuare dette attività con l'utilizzo di utensili o attrezzi di lavoro, occorre che gli stessi siano sistemati in appositi contenitori o inseriti in sistemi che impediscano la caduta. Stoccare il materiale in modo che non possa cadere.

Svolgere con prudenza le attività, specie con attrezzature, materiali o mezzi al fine di evitare urti contro attrezzature, arredi, macchinari che potrebbero, a loro volta, far cadere oggetti dall'alto. Al fine di evitare infortuni occorre prestare analoga prudenza nei luoghi di lavoro dove è accatastato materiale, attrezzature sanitarie e non.

2.7 INCENDIO ED ESPLOSIONE

Gli impianti e le apparecchiature gestite direttamente dalla ditta esecutrice e la tipologia delle lavorazioni previste in appalto, possono rappresentare un fattore di rischio incendio ed esplosione (ad esempio per malfunzionamento di apparecchiature ad alimentazione elettrica o a scoppio, accumuli di materiale o polveri ecc) che può coinvolgere strutture, impianti del complesso ospedaliero e può anche interessare operatori o visitatori; è pertanto necessario che il personale addetto venga debitamente informato e formato sui rischi in oggetto.


La Ditta deve osservare quanto previsto nel D.M. 10/03/98 in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:

- Rispetto dell'ordine e della pulizia;
- Informazione e formazione dei propri lavoratori;
- Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio.

Occorrerà evitare in particolare:

- L'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili (fogliame secco, polvere ecc);
- L'ostruzione delle vie d'esodo;
- L'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere;
- L'utilizzo di apparecchiature sicure (vedi precedente punto 2.10)
- Il blocco delle porte tagliafuoco (REI) con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura vanificandone con ciò la funzione propria.

In caso di incendio si richiama quanto nel merito indicato al punto 4.3.6 del Documento di informazione sui rischi, di cui il presente è allegato integrativo.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

2.8 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI

Usare sempre i DPI adatti al lavoro da svolgere che devono sempre riportare il marchio CE:

- per lavori particolarmente polverosi, in genere, le mascherine adatte sono quelle che riportano la sigla FFP1, e nei casi più gravosi devono essere usate mascherine con grado di protezione maggiore (FFP2);
- gli indumenti da lavoro devono essere confortevoli e proteggere dalle condizioni climatiche; nella stagione estiva si deve evitare di lavorare a torso nudo e pantaloncini corti;

2.9 SEGNALETICA DI SICUREZZA

In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna dovrà dare immediata comunicazione al RUP ed al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

2.10 FORMAZIONE LAVORATORI

Si ricorda che il D.L.vo 81/08, ribadisce con forza il concetto che tutti i lavoratori devono:

- essere informati di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro
- essere formati/addestrati alle corrette modalità di lavoro al fine di prevenire i rischi lavorativi.


2.11 RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI

All'art 267 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si definisce agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Il rischio di esposizione a microrganismi, endoparassiti umani, vettori virali, agenti biologici patogeni, sussiste in tutti i reparti/servizi di assistenza e diagnosi. Il rischio biologico più rilevante è quello associato agli agenti virali a trasmissione ematica (sangue), come il virus dell'epatite e quello dell'immunodeficienza umana (HIV).

La trasmissione occupazionale di questi virus e di altri agenti infettivi a trasmissione ematica, avviene in seguito a esposizione con sangue o altri liquidi biologici infetti, in seguito a punture o tagli provocate da aghi o taglienti inopportunitamente manipolati o non correttamente eliminati, ed è comunque in stretta relazione con le attività sanitarie svolte.

La stretta osservanza dell'applicazione delle raccomandazioni universali per la manipolazione e lo smaltimento di fluidi, dei materiali biologici e degli scarti potenzialmente infetti, il corretto uso di contenitori rigidi per aghi o taglienti associata alla osservanza delle corrette procedure per la

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

manipolazione dei campioni biologici, riduce al minimo questo rischio per gli operatori sanitari e ne riduce al minimo anche l'incidenza sulle attività non sanitarie affidate ad imprese esterne o lavoratori autonomi.

La specifica informazione ai lavoratori esterni ai nuclei che devono operare all'interno dello stesso, operata da parte del personale responsabile del reparto, costituisce fattore importante per la riduzione del rischio biologico.

In generale si deve osservare che, fermo restando il rispetto delle elementari norme igieniche, per il personale, interno o esterno, operante in questo settore il rischio di contrarre patologie di origine infettiva negli ambienti di assistenza e residenza non è superiore rispetto alle medesime attività svolte in altri ambienti di lavoro. Pertanto per questo personale la possibilità di contrarre patologie di origine infettiva sul luogo di lavoro è da ritenersi estremamente bassa.

2.12 AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI

Il rischio chimico è costituito dalla possibilità di esposizione (per inalazione e/o contatto) a sostanze chimiche, sotto forma di solidi, liquidi, aerosol, vapori. Può essere legato sia alla manipolazione diretta di sostanze chimiche che all'interazione accidentale con lavorazioni che avvengono nelle vicinanze.

I composti chimici presenti all'interno delle strutture socio sanitarie sono innumerevoli e il rischio derivante coinvolge principalmente gli operatori sanitari.

Le principali sostanze presenti sono:

- reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti;
- medicinali

In tutti i settori di degenza ed aree ambulatoriali, sono in uso sostanze chimiche.

I provvedimenti idonei alla prevenzione dell'esposizione incongrua a sostanze di origine chimica sono: l'adeguata segnalazione dei rischi correlati all'uso di sostanze chimiche, con particolare riguardo alla presenza di adeguata etichettatura su tutti i contenitori, la presenza delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate, la corretta informazione degli operatori che utilizzano dette sostanze.


Le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
- inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni
- ingestione di liquido durante le diluizioni o qualunque tipo di manipolazione

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento ed i contenitori di rifiuti che vengono avviati al conferimento per lo smaltimento.

2.8.1 Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)

- Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale in relazione

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

al rischio indotto dai prodotti o dalle sostanze presenti e dalle modalità di confinamento degli stessi.

- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. È buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver seguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non si conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.
- Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, utilizzare fiamme libere o produrre scintille in operazioni di taglio o smerigliatura di parti metalliche, etc.).

3 INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI RISCHI DA INTERFERENZA E VALUTAZIONE

3.1 POSSIBILE PRESENZA DI SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO O IN PROSSIMITÀ DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO:


Nelle aree interessate al lavoro/servizio/fornitura, oltre al personale del CSP, possono essere presenti i dipendenti di altre ditte appaltatrici di lavori/servizi/forniture con i quali l'appaltatore deve rapportarsi nel corso della propria attività e comunque prima di qualsiasi intervento che possa originare rischi interferenti. La ditta deve tenere presente che nelle aree promiscue sia interne che esterne, oltre al personale dipendente possono essere presenti pazienti, utenti, visitatori e pertanto ogni intervento in queste aree richiede una particolare attenzione e rispetto delle norme generali riportate nei capitoli finali del presente documento.

A titolo esemplificativo si riporta un elenco di possibili attività e servizi presenti in area della committenza:

Servizio gestione gas medicali
Servizio di pulizia, sanificazione
Servizio manutenzione impianti elettromedicali
Servizio distribuzione pasti
Servizio disinfestazione
Imprese di manutenzioni varie
Servizio di gestione delle macchine erogatrici cibo e bevande

3.2 TIPOLOGIA DI RISCHI DA INTERFERENZE ULTERIORI

Considerati, come visto, le informazioni sui rischi generali propri presenti nelle strutture della Committenza e quelli potenziali introdotti dalle attività e dalla presenza degli operatori della Ditta

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	


aggiudicatasi l'appalto, si provvede ad effettuare una valutazione di merito circa tutti i rischi interferenziali ritenuti possibili nell'ambito dello specifico appalto, tenendo conto anche della presenza di ulteriori rischi da interferenze quali:

- RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Azienda Committente
- RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro dell'Azienda Committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende Appaltatrici;
- RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal RUP e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

3.3 METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'analisi per l'individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA e la successiva valutazione del loro potenziale livello si compone di due fasi:

- la prima è l'individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata che deriva dall'acquisizione delle informazioni sulle attività che svolge l'Azienda Committente e quelle che dovranno essere svolte dall'Azienda Appaltatrice all'interno dell'Azienda Committente e nel recepimento di tutte le informazioni possibili sui rischi specifici della Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni;
- la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee e quindi il loro potenziale rischio.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

Questa metodica potrà essere utilizzata anche per valutare l'efficacia dell'intervento proposto per ridurre i rischi interferenti quando questi non sono eliminabili e/o per stabilire la soglia di accettabilità sotto la quale non si ritengono necessari interventi di riduzione del rischio (significatività da 1 a 3).

La significatività dei rischi da interferenze è valutata secondo la formula:

$$RI = gR \times pl$$

Dove:

RI = rischio da interferenza

gR = gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione

pl = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti

Significatività del rischio da interferenza **RI = gR x pl**

		pl			
		IMPROBABILE 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE
gR	Lieve 1	1	2	3	4
	Medio 2	2	4	6	8
	Grave 3	3	6	9	12
	Molto grave 4	4	8	12	16

La significatività del rischio da interferenze **RI** dovrà essere classificata:

1 – 3 NON RILEVANTE - Trascurabile

Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo

Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

4 – 6 RILEVANTE - Lieve


Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo

8 – 9 RILEVANTE - Alto

Effettuare miglioramenti su gR o su pl. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività

12 – 16 RILEVANTE - Molto alto

Effettuare miglioramenti immediati su gR o su pl. Promuovere azioni correttive immediate.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

· Indice di probabilità di interferenza (**pl**)

Valore	Livello	Definizione
1	Improbabile	-Il rischio rilevato può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. -Non sono noti episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
2	Poco probabile	- Il rischio rilevato può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
3	Probabile	- Il rischio rilevato può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. - E' noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
4	Molto probabile	- Esiste una correlazione diretta tra il rischio rilevato ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori - Si sono già verificati danni per lo stesso rischio rilevato nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili. - Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in azienda.


· Indice di gravità del rischio (**gR**)

Valore	Livello	Definizione
1	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
4	Molto grave	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

3.4 GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E DEFINIZIONE DELLE MISURE CONSEGUENTI

A ciascun rischio potenziale da interferenza, valutato come combinazione qualitativa– quantitativa della probabilità che avvenga un determinato evento e della gravità associata all'accadimento, cioè **RI = gR x pl** viene attribuito un livello di rischio sulla base dei criteri riportati nella tabella sopra indicata, a cui consegue l'adozione di misure di prevenzione e protezione come da relative indicazioni, il tutto contenuto nelle tabelle seguenti.


Legenda RI: Molto Alto = **MA**; Alto = **A**, Lieve = **L**, Trascurabile = **T**,

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

Interferenza prodotta	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Operazioni trasporto e carico/scarico di merci e trasporto carrelli Presenza di più mezzi di trasporto, di e/o persone e/o pedoni presenti nell'area di scarico	Rischi derivanti da investimenti, incidenti, contusioni, impatti colpi, urti, scivolamenti proiezione di materiale	3 x 3 = 9 Alto	Ciascuna struttura sanitaria elencata ed in particolare le vie di accesso verso zone di scarico/ carico; i percorsi, corridoi ospedalieri ecc	L'Azienda ha informato e formato il proprio personale addetto e le Ditte sulle procedure da adottare, fornendo indicazioni sui percorsi.
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice per le norme di comportamento legate alle attività di trasporto e di scarico del materiale presso aree Aziendali deve fare riferimento a quanto contenuto al punto 2.1 VIABILITA' E OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI –

Interferenza prodotta	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di lavanolo Svolgimento di attività che comportano rumore	Sviluppo di rumore in presenza di personale sanitario e/o utenza e/o Appaltatori terzi presso le zone di lavoro	3 x 2 = 6 Lieve	Ciascuna struttura sanitaria elencata nelle zone dove è prevista l'attività in appalto	L'Azienda ha informato e formato il proprio personale addetto e le Ditte sulle procedure da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice deve attenersi a quanto indicato al punto 2.3 CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO -

Interferenza prodotta	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di lavanolo Svolgimento di attività che comportano produzione di polveri o vapori	Inquinamento ambientale	3 x 2 = 6 Lieve	Ciascuna struttura sanitaria elencata nelle zone dove è prevista l'attività in appalto	L'Azienda ha informato e formato il proprio personale addetto e le Ditte sulle procedure da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice deve attenersi a quanto indicato al punto 2.4 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE -


	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

Interferenza prodotta	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di lavanolo	Meccanico dovuto all'utilizzo delle attrezzature contusioni, impatti colpi, urti,	3 x 2 = 6 Lieve	Ciascuna struttura sanitaria elencata nelle zone dove è prevista l'attività in appalto	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				Per lo specifico rischio la Ditta deve fare riferimento a quanto indicato nei punti 2.5 MACCHINE,
				ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA -

Interferenza prodotta	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di lavanolo	Incendio ed esplosione	2 x 4 = 8 Alto	Tutte le aree interne o esterne ove si svolgono lavorazioni con apparecchiature o accumuli di materiali combustibili	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				Per lo specifico rischio la Ditta deve fare riferimento a quanto indicato nei punti 2.7 INCENDIO ED ESPLOSIONE

Interferenza subita da ditte esterne e da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Presenza di Ditte esterne (servizi, forniture, manutenzioni ecc.) nei percorsi o all'interno dei fabbricati della committenza	Rischi derivanti da investimenti, incidenti, contusioni, impatti colpi, urti, scivolamenti proiezione di materiale trasporto e carico/scarico di merci e materiale Meccanico dovuto all'utilizzo delle attrezzature contusioni, impatti colpi, urti	3 x 3 = 9 Alto	Tutte le aree interne o esterne, in particolare ove si svolgono lavorazioni da parte di ditte esterne	L'Azienda ha informato e formato il proprio personale addetto e le Ditte sulle procedure da adottare, fornendo anche indicazioni sui percorsi.
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi alle buone prassi.

Interferenza subita da ditte esterne e da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Presenza di Ditte esterne (servizi, forniture, manutenzioni ecc.) nei percorsi o all'interno delle strutture della committenza	rumore	3 x 2 = 6 Lieve	Tutte le aree di attività ed i percorsi carrelli	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto al punto 2.3 RUMORE


	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

Interferenza subita da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di lavanolo	Agenti biologici	$2 \times 3 = 6$ Lieve	Tutte le aree sanitarie ed in particolare degenze,	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto nei punti

Interferenza subita da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di lavanolo	Agenti chimici e cancerogeni	$2 \times 3 = 6$ Lieve	Tutte le aree sanitarie ed in particolare degenze, ecc	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto nel punto 2.12

Interferenza subita da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di lavanolo	Elettrico	$2 \times 3 = 6$ Lieve	Tutte le aree interne o esterne, ove si svolgono lavorazioni da parte delle ditte in appalto con utilizzo di apparecchi. Alimentate elettricamente	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto al punto rischio elettrico


Interferenza subita da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di lavanolo	Attività di trasporto di persone o materiali; blocchi di ascensori	$3 \times 2 = 6$ Lieve	Tutte le aree interne o esterne, in particolare ove si svolgono lavorazioni da parte di ditte in appalto	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto al punto 2.1

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

Interferenza subita da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di lavanolo	Incendio	3 x 3 = 9 Alto	Tutte le aree interne o esterne, in particolare ove si svolgono lavorazioni da parte di ditte in appalto	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto al punto 2.7

Interferenza da rischio in ambienti socio-sanitari	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di lavanolo	Interferenze trasversali organizzative	3 x 2 = 6 Lieve	Tutte le aree interne o esterne, in particolare ove si svolgono lavorazioni da parte di ditte in appalto	Adeguamento al Duvri
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				In caso di sopravvenienze impreviste rispetto ai contenuti della presente valutazione dei rischi per le quali si individuino pericoli di ogni tipo qui non contemplati le attività devono essere immediatamente arrestate e deve essere concordata la più idonea modalità per il Superamento delle stesse con l'obbligo di integrazione del DUVRI con la forma di verbale tra le parti.

Interferenza da rischio in ambienti socio-sanitari	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di lavanolo	Interferenze da disturbo di procedure sanitarie e non	3 x 2 = 6 Lieve	Tutte le aree interne o esterne, in particolare ove si svolgono lavorazioni da parte di ditte in appalto	Adeguamento al Duvri
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				Qualora risulti al personale della Committenza e/o dell'Appaltatore che le attività da eseguirsi siano incompatibili con il normale svolgimento delle attività del servizio, queste dovranno essere sospese per il tempo necessario all'esecuzione delle medesime ed al ripristino delle normali condizioni di operatività. Il Responsabile del Servizio e l'Appaltatore dovranno definire le nuove modalità di intervento per la definizione dei tempi e modi per l'esecuzione del medesimo

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Rif. doc.: DUVRI Rev.: 04 Data: 18/10/2025 Prot.n°:
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

4 STIMA COSTI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 che citano:

“nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e di servizi essenziali (art. n. 1655, 1656 e 1677 del codice civile) devono esser specificatamente indicati a pena nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (....). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.”

Sulla base dei rischi da interferenza individuati e della tipologia degli interventi previsti in appalto, le azioni indicate per il loro contenimento rientrano all'interno di aspetti organizzativi e di informazione comunque connesse alla specificità delle attività proprie della ditta appaltatrice e pertanto l'attuazione delle stesse si ritiene non comporti alcun costo aggiuntivo. _